



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

Ordinanza del Sindaco n. 70000 del 20 dicembre 2013

Oggetto: Interventi di Contrasto alla Prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che,

- in alcune zone del territorio di questo Comune si va intensificando il fenomeno della prostituzione su strada nonostante le azioni di controllo e di contrasto poste in essere dalle Forze dell'ordine;
- il fenomeno determina conseguenze negative sia sul piano della sicurezza della circolazione stradale, sia rispetto all'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- l'attività si concentra su strade particolarmente esposte al traffico, anche in ragione della nuova organizzazione della circolazione cittadina, e i soggetti che richiedono prestazioni sessuali alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica strada compiono spesso manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- il fenomeno della prostituzione su strada è collegato a pratiche criminali di sfruttamento della prostituzione, anche minorile;
- si manifestano spesso atteggiamenti indecorosi da parte delle persone che praticano, richiedono e sfruttano atti di prostituzione tanto da offendere la pubblica sensibilità;

Tenuto conto che,

- alla luce delle argomentazioni prima espressamente richiamate, sussistono gravi condizioni di turbativa e vulnus per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità, nonché situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione stradale determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali sia dai soggetti che le offrono;

Considerato che,

- il fenomeno permane in maniera significativa nonostante i continui controlli da parte delle Forze di Polizia presenti sul territorio;

- in corrispondenza dell'adozione di un provvedimento urgente di contrasto al fenomeno possa essere opportunamente incrementata l'azione delle Forze di Polizia operanti sul territorio al fine di contrastare adeguatamente le predette condotte su strada;

- ⇒ Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 commi 1 e 4;
- ⇒ Visto l'art. 1 e 2 lett. e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008
- ⇒ Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ⇒ Vista la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 19 dicembre 2013, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 6 bis del D. L.92 del 23 maggio 2008, convertito in Legge n. 125 del 24 luglio 2008;
- ⇒ Visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125.

SI RITIENE

- necessario adottare un provvedimento **contingibile e urgente** che contrasti il fenomeno della prostituzione su strada con il fine di limitare le conseguenze a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione, persino minorile, e tutelare gli stessi che sono le prime vittime;
- che, per i motivi fin qui addotti, il divieto di cui alla presente ordinanza debba **riguardare i soli conducenti dei veicoli** che nella fattispecie diventano parte attiva nella contrattazione della prestazione;
-

ORDINA

in tutto il territorio comunale è fatto divieto, fino al 31 GENNAIO 2014, a tutti i conducenti di veicoli che diventano parte attiva nella contrattazione, di contattare soggetti che esercitino attività di prostituzione su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla **somma di € 500,00**, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di tale somma ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dal divieto di cui al punto precedente sono **esclusi, per ragione di servizio**, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- **ricorso, in via gerarchica**, al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- **ricorso al TAR Puglia**, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- **ricorso straordinario al Capo dello Stato**, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento, preventivamente trasmesso al Prefetto e dallo stesso confermato con nota prot. 15826 del 16 dicembre 2013, è **immediatamente esecutivo**.

La presente ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio Online del Comune di Barletta e trasmessa alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Provinciale.

Alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il Sindaco
Pasquale Cascella

